



Le sfide per la sostenibilità del sistema previdenziale

“La sostenibilità del sistema previdenziale è messa a rischio dalla crisi demografica, dal basso tasso di occupazione, dall’elevata presenza di lavoro nero”. Lo ha evidenziato il Presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, intervenendo all’incontro promosso da Confartigianato nazionale.

Dopo l’introduzione del Presidente Granelli, Il Presidente dell’Inps, presentando il suo libro ‘Il lavoro di oggi. La pensione di domani’, ha sottolineato che lo Stato sociale rappresenta un grande patrimonio da preservare e che bisogna agire rapidamente sui fattori che influiscono sul nostro futuro previdenziale. A cominciare dal problema della denatalità e della crisi demografica: “Oggi il rapporto fra lavoratori e pensionati tende a 1,4. Dobbiamo portarlo almeno a 1,5, vale a dire 3 milioni di lavoratori in più”. Non va meglio sul fronte del tasso di occupazione, pari al 60,5%, tra i più bassi della media europea. “Dobbiamo aumentarlo di 10

punti percentuali. Il nostro paese - ha ricordato Tridico - è grande più o meno come la Francia, ci sono 60 milioni di abitanti, ma la differenza con la Francia sta esattamente nel tasso di occupazione. In Francia ci sono 30 milioni di lavoratori circa, da noi 23 milioni. Ne mancano 7”. E poi c’è il lavoro nero che conta 3,2 milioni di lavoratori. “Un numero - ha detto il presidente dell’Inps - scandalosamente elevato, intollerabile”. Un altro aspetto evidenziato che incide sulla sostenibilità dei conti dell’Inps riguarda i salari, con 4,5 milioni di lavoratori che percepiscono meno di 1000 euro netti al mese.

La ricetta indicata dal presidente Tridico consiste soprattutto nell’espandere gli investimenti per creare lavoro e, a questo proposito, ha evidenziato il ruolo e le responsabilità delle piccole imprese. “Lo sviluppo e l’innovazione - ha detto - vanno cavalcati e alimentati da tutti, anche dai piccoli imprenditori, grazie all’aggregazione in rete e al sostegno pubblico”.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	CHIUSO	
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Sabato	CHIUSO		

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell’associazione al numero 0543 452811

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: <i>Bonus edilizi, chiarimenti.</i>	da pag. 2
Consulenza del Lavoro: <i>Smart working, le novità.</i>	da pag. 8
Affari Generali: <i>Assegnazione del domicilio digitale.</i>	da pag. 10
Credito: <i>La convenzione di tesoreria.</i>	da pag. 11

SCONTO E CESSIONE BONUS EDILIZI

In sede di conversione del Decreto-legge n. 11/2023, importanti novità, in linea con le richieste Confederali, per attenuare il divieto di sconto e cessione dei crediti su bonus edilizi entrato in vigore il 17 febbraio 2023.

La Commissione Finanze **ha approvato alcuni emendamenti che, accogliendo diverse proposte di Confartigianato**, hanno la finalità di attenuare la portata del divieto, in vigore dal 17 febbraio 2023, di concessione dello sconto in fattura ovvero di cessione dei crediti d'imposta relativi alle detrazioni edilizie, e di individuare con maggiore precisione l'ambito di applicazione dell'obbligo di certificazione SOA.

Si precisa che tali misure entreranno in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto 11/2023.

Si elencano le diverse misure, specificando per ognuna lo stato di avanzamento della relativa discussione.

1. Disciplina in materia di Antiriciclaggio: delimitazione dei soggetti a cui si applica la normativa

Nell'ambito della documentazione da presentare per escludere il cessionario dalla responsabilità in solido nei casi di colpa grave, l'attestazione ai fini dell'antiriciclaggio è presentata dai soli soggetti che **sono controparti** nelle operazioni di cessione. In precedenza, con un termine tecnico era affermato che la disciplina si applicava a coloro che "intervenevano" nelle operazioni di cessione.

2. Possibilità di accedere alla remissione in bonis per la tardiva presentazione della comunicazione di opzione per la cessione del credito in assenza della conclusione dell'accordo con le banche entro il 31 marzo 2023

Viene consentito di accedere alla "remissione in bonis", entro il 30 novembre 2023 (con il pagamento, quindi, della sanzione di 250 euro) se alla data del 31 marzo 2023 il contratto di cessione del credito verso banche ed altri istituti vigilati non è ancora concluso. Tale deroga è consentita esclusivamente per la cessione delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2022, o alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

3. Unifamiliari: proroga al 30 giugno 2023 del superbonus 110% per le "villette"

Per ulteriori tre mesi (fino al 30 giugno 2023), le spese sostenute per interventi da "superbonus" sulle unifamiliari, possono continuare a beneficiare della detrazione del 110%, sempreché al 30 settembre 2022 sia stato effettuato almeno il 30% del lavoro complessivo. Il termine del 30 giugno 2023 potrebbe essere ulteriormente ampliato al 30 settembre 2023.

4. Divieto di sconto e cessione dei bonus edilizi dal 17 febbraio 2023: attenuazione del divieto e miglior definizione del periodo transitorio

Le misure finalizzate ad attenuare il divieto di sconto e cessione vigente dallo scorso 17 febbraio per gli interventi diversi dal superbonus, riguardano le modalità per poter provare che i lavori erano già avviati prima di tale data, oppure l'introduzione di delimitazioni al divieto per determinate fattispecie. In particolare:

- a) **edilizia libera:** per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, al fine di mantenere la possibilità di esercitare l'opzione per lo sconto/cessione occorre provare che prima del 17 febbraio 2023 i lavori erano iniziati oppure, nel caso di lavori non ancora avviati, che entro la medesima data era stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto del contratto. Nel caso in cui, prima dell'anzidetta data, non sia intervenuto il pagamento di un acconto, la data antecedente dell'inizio lavori o la data dell'accordo vincolante può essere fornita mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata sia da parte del cedente/committente e sia da parte del cessionario/prestatore.
- b) **agevolazioni comportanti l'acquisto dell'immobile:** per mantenere il diritto allo sconto/cessione, è sufficiente che alla data del 16 febbraio 2023 ci sia la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi (in luogo del contratto preliminare o definitivo).
- c) **Mantenimento dell'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura per:**
 - **interventi effettuati da IACP, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS.**
 - **super-sismabonus fino al 2025 per gli inter-**

venti effettuati nei comuni ubicati nei “crateri sismici” verificatisi dal 2009.

- **superamento ed eliminazione barriere architettoniche ex art. 119-ter DL 34/2020.**

5. Ampliamento dell’arco temporale di fruizione dei crediti d’imposta utilizzabili in 4 o 5 anni

Viene esteso l’ambito di applicazione della facoltà di fruizione in 10 rate annuali dei crediti d’imposta oggetto di comunicazioni di opzione per lo sconto/cessione, riconosciuto nel DL “Aiuti-quater” (ed ancora in attesa di un provvedimento attuativo). La facoltà è riconosciuta ai crediti oggetto di comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate **fino al 31 marzo 2023** (e non più 31 ottobre 2022) **ed anche agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e al sisma bonus (oltre che interventi “superbonus”).**

6. Certificazione SOA per lavori di importo superiore a 516.000 euro

Con una interpretazione autentica, vengono fornite importanti precisazioni sulla certificazione SOA richiesta per fruire delle detrazioni e per esercitare (laddove possibili) l’opzione per sconti/cessioni.

- a) **Viene precisato che il limite di 516 mila euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all’impresa che esegue il lavoro, è riferito al singolo contratto di appalto o di subappalto.** Inoltre, nessuna certificazione SOA è richiesta per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Al riguardo, si segnala che la **Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con la risposta n. 1 del 20 marzo 2023**, ha fornito importanti precisazioni sulle categorie e classificazioni ritenute idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi.

A tal fine, ha individuato le seguenti categorie SOA: **OG1, OG2, OG11, OS6, OS21, OS28 ed ha ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica.**

Nella stessa risposta, inoltre, viene fornito un dettaglio sull’ambito temporale di applicazione dell’adempimento SOA, specificando che, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro risultanti da:

- ➔ **contratti sottoscritti dal 21 maggio 2022:**
- nessuna certificazione SOA è richiesta se detti lavori sono conclusi entro il 31 dicembre 2022;

- se detti lavori proseguono oltre il 31 dicembre 2022, le imprese esecutrici devono essere in possesso della certificazione SOA dal 1° gennaio 2023, o per i primi sei mesi (fino al 30 giugno 2023) devono aver sottoscritto un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione (da ottenersi entro il 1° luglio 2023 per poter detrarre le spese sostenute successivamente);

➔ **contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2023:**

- è richiesta la certificazione SOA;
- oppure le imprese esecutrici per i primi sei mesi (fino al 30 giugno 2023) devono aver sottoscritto un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione (da ottenersi entro il 1° luglio 2023 per poter detrarre le spese sostenute successivamente);

➔ *contratti sottoscritti dal 1° luglio 2023:* obbligo della certificazione SOA.

- b) In merito **all’ambito temporale** di applicazione dell’obbligo di certificazione SOA, con un’interpretazione autentica viene confermato che per i contratti di appalto/subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 ed il 31 dicembre 2022, il possesso della certificazione o la sottoscrizione del contratto per il rilascio della certificazione devono essere soddisfatti entro il 1° gennaio 2023, e non alla data di stipula del contratto stesso (in tal senso, anche una FAQ AdE del 17/2/2023).

7. Varianti all’originaria CILA

Con una norma di interpretazione autentica, viene affermato che ai fini del divieto di sconto o cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, nonché ai fini del mantenimento del superbonus nella misura del 110%, non rilevano le varianti CILA, in quanto si fa riferimento al titolo abilitativo originario.

8. Compensazione dei crediti con contributi previdenziali e assistenziali

Con una norma di interpretazione autentica, viene affermato che i crediti d’imposta tributari possono essere compensati con i debiti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali.

9. Altre interpretazioni autentiche

Con effetto retroattivo, vengono fornite le seguenti ulteriori precisazioni:

- ➔ per i lavori diversi dal superbonus, lo sconto/

cessione in base ai SAL costituisce una facoltà e non un obbligo;

- ➔ ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il visto di conformità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico o nelle asseverazioni di congruità a cura dei tecnici abilitati costituisce una facoltà e non un obbligo;
- ➔ possibilità di avvalersi della remissione in bonis per la presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico ai fini delle detrazioni che prevedono il salto di classe sismica. A tal fine, la prima dichiarazione utile entro cui effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

DECRETO "BOLLETTE"

Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto Bollette (D.L. 30 marzo 2023 n. 34), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Bonus sociale elettrico e gas

Visto il perpetuarsi del costo elevato dell'energia elettrica e del gas sono confermate per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, mentre la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel limite di 400 milioni di euro.

Successivamente, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico sarà rideterminata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5milioni di euro.

Riduzione dell'IVA per le somministrazioni di gas

Confermata anche per il secondo trimestre dell'anno 2023 l'aliquota del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Per i clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre. Sarà un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire i criteri per l'assegnazione del contributo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche.

Credito d'imposta per le imprese

Per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023 è riconosciuto, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzio-

ne della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica viste in precedenza e che abbiano subito un incremento del costo, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% è riconosciuto anche per le imprese a forte consumo di gas che abbiano consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti d'imposta riconosciuti:

- ➔ sono utilizzabili esclusivamente in compensazione;
- ➔ non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano;
- ➔ sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Adempimenti fiscali

Il decreto bollette interviene, inoltre, sulla disciplina dell'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

Regolarizzazione delle irregolarità formali e ravvedimento speciale

Una delle novità più attese riguarda la ridefinizione delle scadenze di alcune sanatorie.

Tra queste, spiccano gli slittamenti delle scadenze, originariamente fissate al 31 marzo 2023 del versamento:

- ➔ della prima rata (pari a 100 euro) per sanare le violazioni formali, in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP: la nuova scadenza viene fissata al 31 ottobre 2023; resta confermata la seconda rata da versare entro il 31 marzo 2024;
- ➔ della prima rata per fruire del ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti: in questo caso la scadenza slitta al 30 settembre 2023 e le rate succes-

sive alla prima vanno versate rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

Definizione delle liti tributarie

Anche per la definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ci sono novità sui termini.

In particolare, per la definizione delle liti tributarie pendenti, il termine per inviare la domanda e pagare gli importi dovuti viene fissato al 30 settembre 2023 rispetto all'originario 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Inoltre:

- ➔ il termine per la sospensione dei processi passa dal 10 luglio 2023 al 10 ottobre 2023;
- ➔ l'eventuale diniego della definizione da parte dell'Agenzia deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 contro l'attuale 31 luglio 2024;
- ➔ per le controversie tributarie definibili, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 (rispetto all'attuale 31 luglio 2023), sono sospesi per 11 mesi (in precedenza, nove mesi).

Per quanto riguarda, invece, la conciliazione agevolata delle controversie tributarie "fuori udienza" e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, i termini fissati al 30 giugno 2023 slittano al 30 settembre 2023.

Nuova adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Il decreto introduce anche una nuova definizione agevolata. In particolare, viene disposto che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti

definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, sono definibili con le stesse modalità previste dalla legge di Bilancio (*art. 1, commi 180 e 181, legge n. 197/2022*), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Resta ferma la definitività per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero non definiti ai sensi del periodo precedente.

Inoltre, per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo decreto è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni della legge di Bilancio di cui si è detto sopra. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e ai fini del pagamento delle rate ancora dovute non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata. Non sono, in ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate

Infine, viene data la possibilità di definire con le stesse regole della definizione delle liti tributarie pendenti anche le controversie pendenti al 31 gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Norme di interpretazione autentica

Il nuovo decreto fornisce alcune norme interpretative delle definizioni agevolate contenute nella legge di Bilancio.

In particolare, viene specificato che per il ravvedimento speciale l'inciso le violazioni "riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti" va inteso nel senso che:

- ➔ sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili con i controlli automatici nonché le violazioni di natura formale definibili con l'altra sanatoria;
- ➔ sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

Inoltre, sempre con riferimento al ravvedimento speciale, la norma che prevede l'esclusione dalla sanatoria per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, si interpreta nel senso che:

- ➔ sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale;
- ➔ sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVAFE e all'IVIE, non rilevabili con i controlli automatici, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Infine, le norme sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

Smart working semplificato Ulteriore proroga con la conversione del Decreto Milleproroghe

In data 27 febbraio 2023 con la conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Milleproroghe) viene prorogato fino alla data del 30 giugno 2023, lo smart working semplificato per alcune categorie di lavoratori.

La norma ha prorogato per i c.d. **lavoratori fragili (individuati dal Ministero della Salute con apposito Decreto del 4 febbraio 2022)** il diritto ai svolgere la prestazione in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Inoltre è stato reintrodotta, fino al 30 giugno 2023, **il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14** (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore) di svolgere la prestazione di lavoro in smart working anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Buoni Carburante 2023 soggetti a contribuzione INPS

In data 08 Marzo il Senato ha approvato definitivamente il Ddl. di conversione del DL 05/2023, apportando una modifica alla disciplina del buono carburante di € 200,00 previsto per il 2023.

In particolare l'articolo 1 comma 1 del Decreto Legge 05/2023 prevede quanto segue:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo del TUIR, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a € 200,00 per lavoratore”.

Alla dicitura di cui sopra la conversione in Legge aggiunge una precisazione:

➔ “L'esclusione al concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta al primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

Si specifica che la norma non essendo disposizione di interpretazione autentica produce i suoi effetti solo a decorrere dal 16/03/2023, giorno dell'entrata in vigore della Legge 23/2023 di conversione del DL. 05/2023.

Ciò vuol dire che i buoni benzina erogati dal 16/03/2023 dovranno essere assoggettati a contribuzione INPS.

Congedo di paternità - divieto di licenziamento e Naspi in caso di dimissioni

Con Circolare n. 32 del 20/03/2023 l'Inps fornisce istruzioni amministrative in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpi a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo) del D.Lgs.151/2001.

In particolare l'articolo 54 del D.Lgs. 151/2001, al comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.Lgs n. 105/2022 dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.

La disposizione in questione ha così esteso la tutela anche all'ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis.

L'articolo articolo 55, comma 1 del D.Lgs. 151/2001 prevede che “ In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.”

L'INPS con la circolare in esame, rende noto che, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qua-

lificazione dello stesso, la tutela di cui all'articolo 55, comma 1 sopra citato, è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, sia nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo (fruibile "in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.")

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

Camera di Commercio - assegnazione domicilio digitale

La Camera di commercio della Romagna informa che sta procedendo al rilascio d'ufficio dei domicili digitali, con contestuale applicazione di sanzioni per le imprese che non abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) al Registro delle Imprese o per quelle il cui indirizzo di pec non sia più valido. Tutte le imprese, individuali e societarie, infatti hanno l'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale/indirizzo pec iscritto al Registro delle Imprese, come previsto dal decreto legislativo 76/2020, convertito nella legge 120/2020, che ha fissato al primo ottobre 2020 il termine per regolarizzare le proprie iscrizioni e dotarsi di un indirizzo pec valido.

Le sanzioni previste dalla legge vanno dai 60 euro per le imprese individuali ai 412 euro per ciascun legale rappresentante, per l'omessa comunicazione da parte delle società. Il domicilio digitale sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione, come atti, notifiche e avvisi. Tali comunicazioni hanno lo stesso effetto giuridico di quelle inviate a mezzo raccomandata e si intendono notificate non appena rese disponibili nel domicilio digitale, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del destinatario. Per questo è importante presidiare regolarmente la situazione della propria casella pec. Il domicilio digitale assegnato d'ufficio consentirà alle imprese solamente di ricevere comunicazioni e notifiche, ma non anche di inviarle.

Le imprese che ancora non siano in regola possono ancora iscrivere la propria pec nel Registro delle Imprese, fino all'attribuzione da parte dell'ufficio, ed evitare così l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e la contestuale applicazione di sanzioni. L'adempimento è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo. Per verificare la regolarità della propria posizione e per informazioni sulla modalità di comunicazione dell'indirizzo della propria casella di Pec è possibile consultare la pagina informativa domiciliodigitale.unioncamere.gov.it dove è disponibile anche un canale di assistenza dedicato, previa prenotazione di appuntamento telefonico.

Al fine di agevolare l'adempimento si fornisce l'elenco dei soggetti obbligati:

- ➔ imprese individuali;
- ➔ società di capitali e di persone;
- ➔ società semplici;

- ➔ società cooperative;
- ➔ società di mutuo soccorso;
- ➔ società in liquidazione;
- ➔ società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

Con nota n. 223761 del 24/11/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che le società fallite non rientrano tra i soggetti obbligati all'adempimento in questione. È necessario che l'indirizzo PEC sia riconducibile esclusivamente e univocamente a una sola impresa (Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, d'ntesa con il Ministero della Giustizia, del 27/04/2015).

Paolo Liverani

liverani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI APRILE 2023

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 7,323%	Euribor 3m + 5,350 = 8,273%	Euribor 3m + 6,750 = 9,673%	Euribor 3m + 8,300 = 11,223%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 5,923%	Euribor 3m + 3,700 = 6,623%	Euribor 3m + 4,700 = 7,623%	Euribor 3m + 5,400 = 8,323%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 5,923%	Euribor 3m + 3,700 = 6,623%	Euribor 3m + 4,700 = 7,623%	Euribor 3m + 5,400 = 8,323%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 7,173%	Euribor 3m + 5,150 = 8,073%	Euribor 3m + 6,300 = 9,223%	Euribor 3m + 8,300 = 11,223%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 5,323%	Euribor 3m + 2,900 = 5,823%	Euribor 3m + 4,700 = 7,623%	Euribor 3m + 5,400 = 8,323%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 5,923%	Euribor 3m + 3,700 = 6,623%	Euribor 3m + 4,700 = 7,623%	Euribor 3m + 5,400 = 8,323%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 7,173%	Euribor 3m + 5,150 = 8,073%	Euribor 3m + 6,750 = 9,673%	Euribor 3m + 8,300 = 11,223%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 5,923%	Euribor 3m + 3,700 = 6,623%	Euribor 3m + 4,700 = 7,623%	Euribor 3m + 5,400 = 8,323%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 5,923%	Euribor 3m + 3,700 = 6,623%	Euribor 3m + 4,700 = 7,623%	Euribor 3m + 5,400 = 8,323%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 7,173%	Euribor 3m + 5,150 = 8,073%	Euribor 3m + 6,300 = 9,223%	Euribor 3m + 7,500 = 10,423%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 5,323%	Euribor 3m + 2,900 = 5,823%	Euribor 3m + 3,800 = 6,723%	Euribor 3m + 4,900 = 7,823%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 5,923%	Euribor 3m + 3,700 = 6,623%	Euribor 3m + 4,700 = 7,623%	Euribor 3m + 5,400 = 8,323%